

**REGOLAMENTO "SPORTELLO DEL CITTADINO"
PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD**

APPROVATO CON DELIBERA N. 13 DEL 20 APRILE 2023

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord,

Nella seduta del 20 aprile 2023

Visto l'art. 30, comma 1 della legge 31.12.2012, n. 247;

Visto l'art. 35, comma 1, lett. U) della legge 31.12.2012, n. 247;

Visto l'art. 30, comma 3 della legge 31.12.2012, n. 247;

Considerata la necessità di provvedere quanto prima alla istituzione dello sportello per il cittadino onde consentire la più completa informazione in ordine alla modalità di protezione dei diritti e degli interessi di fronte all'autorità giudiziaria, nonché alle prestazioni professionali degli avvocati

Adotta il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto e scopo

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord è istituito lo "Sportello per il Cittadino" volto a fornire informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e l'accesso al servizio della Giustizia.

Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;

sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;

circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;

sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;

circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;

in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

sulle procedure di risoluzione alternative delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31.12.2012, n. 247;

circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Art. 2 **Accesso al servizio**

Al servizio possono accedere tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, apolidi e rifugiati.

Gli stranieri che non hanno buona conoscenza della lingua italiana dovranno essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete.

La richiesta di informazioni dovrà essere presentata con apposita modulistica, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che comunicherà, successivamente, la data per l'incontro secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio.

L'accesso allo sportello è gratuito.

L'attività che viene posta in essere presso lo Sportello si terrà nei locali dell'Ordine secondo le richieste pervenute ed in giorni da stabilire di volta in volta tramite la fissazione di appuntamenti.

All'inizio del colloquio, l'utente dovrà sottoscrivere apposito modulo di consenso al trattamento dei dati personali. In caso di rifiuto, il colloquio non potrà essere proseguito.

L'informativa di base si esaurirà in una sola conferenza, senza alcuna formalità, senza redazione di alcun verbale e lo Sportello non tratterrà in nessun caso documenti o atti forniti dall'utente.

I cittadini sono tenuti a sottostare al regolamento del servizio emanato dal COA.

Art. 3 **Componenti dello Sportello**

Il Servizio prestato dallo Sportello viene reso direttamente dai Consiglieri dell'Ordine con assoluto divieto di accaparramento della clientela.

Art. 4

Gratuità dello svolgimento dell'incarico

L'attività prestata per lo sportello è svolta a titolo gratuito. È vietato, pertanto, ricevere da parte del beneficiario del servizio denaro o altro tipo di compenso o utilità per l'attività prestata.

Art. 5

Divieto di assumere incarichi

È fatto divieto al Consigliere che presti servizio allo Sportello di assumere incarichi professionali dal beneficiario dell'informativa.

Il divieto si estende anche:

- ai colleghi associati e/o soci dello studio del Consigliere che abbia prestato il servizio;
- ai colleghi che esercitino la propria attività negli stessi locali dello studio del Consigliere che abbia prestato il servizio;
- al coniuge e ai parenti fino al secondo grado del Consigliere che abbia prestato il servizio.

È comunque vietato al Consigliere che presti servizio allo Sportello indicare al beneficiario della prestazione il nome di colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione esaminata.

Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del presente Regolamento, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

Art. 6

Violazioni del Regolamento

L'Ufficio di Presidenza dell'Ordine nelle persone del Presidente, Segretario e Tesoriere, vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento.

L'Ufficio di Presidenza dell'Ordine può esonerare i Consiglieri dall'espletamento del servizio.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato con delibera del COA del 20 aprile 2023, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione.